

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MARTEDÌ, 8 MAGGIO 2001

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO AL N. 19

S O M M A R I O

LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2001 - N. 9	[5.2.0]	
Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale		2
LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2001 - N. 10	[3.2.0]	
Utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso delle Aziende sanitarie		6

[BUR2001021]

[5.2.0]

LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2001 – N. 9
Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
 ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 promulga

la seguente legge regionale:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
 (Finalità)

1. Con la presente legge la Regione:
 - a) disciplina le funzioni di programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete viaria di interesse regionale, così come definita all'articolo 2, con particolare riferimento alle funzioni amministrative conferite alle regioni ed agli enti locali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59) in materia di viabilità;
 - b) promuove e disciplina la realizzazione di nuove tratte autostradali di rilevanza regionale;
 - c) promuove il ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione di infrastrutture per la viabilità;
 - d) promuove ed attua interventi volti al miglioramento della sicurezza della circolazione stradale sulla rete viaria di interesse regionale.
2. Nella programmazione ed applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge la Regione assicura ampio coinvolgimento delle autonomie locali, anche attraverso la Consulta della Mobilità e dei Trasporti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia).

Titolo II
**PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
 DEGLI INTERVENTI
 SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE**

ART. 2
 (Rete viaria di interesse regionale)

1. La rete viaria di interesse regionale è costituita dalle autostrade regionali, nonché, sino alla approvazione della classificazione della rete stradale regionale di cui all'articolo 3, dalla rete stradale trasferita in attuazione di quanto disposto dal d.lgs. 112/1998 e così come identificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000.
2. A decorrere dalla approvazione dei provvedimenti di classificazione di cui all'articolo 3, la rete viaria di interesse regionale è costituita dalle autostrade regionali e dalle strade classificate di interesse regionale.

ART. 3
 (Classificazione della rete viaria)

1. Ferma restando la classificazione delle strade di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), la Regione definisce criteri omogenei per una classificazione funzionale della rete viaria che interessa il territorio regionale, con esclusione della rete di interesse nazionale. I criteri di classificazione della rete sono basati su parametri fisico-tipologici, funzionali e di fruizione degli assi stradali e sono adottati con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della conferenza regionale delle autonomie, sentite le province e la competente commissione consiliare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi provvedimenti di classificazione devono essere adottati o proposti per l'approvazione entro un anno dalla definizione dei criteri, previo parere della Consulta della Mobilità e dei Trasporti.
2. I comuni sono tenuti ad uniformarsi ai criteri di classificazione di cui al comma 1 nella predisposizione ed approvazione della classificazione della rete di propria competenza, fatta salva l'approvazione regionale nel caso si proponga la classificazione di uno o più assi al livello amministrativo superiore.

3. La classificazione delle strade provinciali, ivi comprese quelle appartenenti alla rete di interesse regionale, è proposta dalle province competenti in applicazione dei criteri di classificazione di cui al comma 1 ed approvata con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il trasferimento di singole tratte stradali dalle province ai comuni, in seguito alla classificazione della rete viaria, è subordinata al rilascio delle tratte stesse nel rispetto degli standard di cui all'articolo 4, con sottoscrizione di verbale di consegna corredato della documentazione relativa alla gestione dell'asse stradale.

5. Nell'ambito della classificazione della rete viaria di cui al presente articolo, la Regione definisce un programma di priorità di interventi per la riqualificazione della rete viaria di interesse regionale, provinciale e locale. A tali interventi vengono destinate specifiche risorse del bilancio regionale.

ART. 4
 (Manutenzione della rete viaria)

1. La Regione definisce appositi accordi di programma triennali con le province e i comuni per la manutenzione ordinaria della rete viaria quale strumento operativo per conseguire un più elevato livello di prestazioni della rete, anche in termini di riduzione delle condizioni di rischio di incidenti stradali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentite le province e la competente commissione consiliare, stabilisce standard minimi di manutenzione della rete viaria, cui gli enti competenti sono tenuti ad uniformarsi.
3. Gli standard minimi di cui al comma 2 definiscono i livelli di qualità minimi da assicurarsi, nonché le tipologie ed i cicli di manutenzione programmata, specifici per ogni classe stradale così come definita sulla base della classificazione di cui all'articolo 3.
4. Le province e i comuni, anche su proposta della Giunta regionale, possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate a conseguire livelli omogenei di gestione, manutenzione e vigilanza di specifiche tratte stradali e delle relative pertinenze ed opere d'arte.

ART. 5
 (Programmazione e sviluppo della rete viaria regionale)

1. La programmazione degli interventi sulla rete viaria regionale si attua secondo i contenuti del Piano regionale della Mobilità e dei Trasporti di cui all'articolo 9 della l.r. 22/1998.
2. La programmazione viene articolata in obiettivi nell'ambito del Programma regionale di sviluppo.
3. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale provvede annualmente ad aggiornare l'articolazione di cui al comma 2 in coerenza con l'evoluzione del quadro programmatico e gestionale.
4. Fino all'approvazione del Piano di cui al comma 1, la programmazione degli interventi si attua secondo le linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6/48879 dell'1 marzo 2000.

Titolo III
AUTOSTRADE REGIONALI

ART. 6
 (Definizione di autostrada regionale)

1. Si definiscono autostrade regionali le autostrade oggetto di concessione a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, interamente ricomprese nel territorio regionale, che assolvano prevalentemente ad esigenze di mobilità di scala regionale e che non siano oggetto di concessione nazionale.

ART. 7
 (Concessione di autostrada regionale)

1. La realizzazione delle autostrade regionali è subordinata al rilascio di specifiche concessioni regionali così come disciplinato dal presente titolo.
2. La Giunta regionale affida a soggetti pubblici, privati o a partecipazione mista la concessione di autostrada regionale; la concessione ha ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione funzionale ed economica dell'opera e dei lavori ad essa funzionalmente e strutturalmente correlati.
3. La compiuta definizione delle obbligazioni inerenti alla concessione è oggetto di specifica convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, che:
 - a) regola i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali tra la Regione ed il soggetto concessionario;

b) raccorda l'ambito dei rapporti tra Regione e concessionario con l'ambito dei rapporti convenzionali da stabilirsi tra il concessionario stesso ed altri concessionari di autostrade nazionali o regionali con le quali la nuova tratta autostradale debba stabilire connessioni dirette.

4. La convenzione di cui al comma 3 è trasmessa alla competente commissione consiliare.

5. Qualora, nel rapporto tra l'importo dell'investimento, i rientri da tariffa attesi e la durata della concessione non sia prefigurabile un risultato economico tale da rendere fattibile la realizzazione dell'opera con soli investimenti dell'imprenditore, è facoltà della Giunta regionale prevedere, in sede di formulazione del bando di gara, previa accertata disponibilità nel bilancio regionale:

a) una quota di contribuzione pubblica alla realizzazione dell'opera nei limiti strettamente occorrenti al conseguimento dell'obiettivo gestionale ed in misura non superiore al 50% dell'importo complessivo dell'intervento, ricomprendendo in questo il costo delle opere e dei correlati oneri finanziari ed imposte;

b) l'erogazione al concessionario di un contributo per l'abbattimento del costo dell'esposizione finanziaria nel periodo di progettazione e realizzazione dell'opera, soggetto a restituzione senza interessi nell'arco massimo di venti anni a decorrere dal termine che viene fissato in sede di convenzione finanziaria. Tale termine non può essere superiore al termine di realizzazione delle opere così come determinato in concessione;

c) le forme di sostegno finanziario di cui alle lettere a) e b) vengono erogate previa corresponsione di idonee garanzie e possono essere concorrenti, fermo restando il limite massimo del 50% dell'importo complessivo dell'intervento.

6. La corresponsione al concessionario del finanziamento di cui al comma 5 può intervenire in soluzione unica ad intervento collaudo dell'opera ovvero in più rate correlate all'avanzamento dei lavori.

7. La durata massima delle concessioni di autostrade regionali è di trenta anni decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera. Tale durata può essere eccezionalmente elevata sino ad un massimo di trentacinque anni complessivi, a fronte della comprovata necessità di realizzare opere di particolare complessità e di elevato costo chilometrico. La concessione può essere prorogata una sola volta e per un periodo non superiore ad anni cinque, nel caso in cui per sopravvenute modifiche normative o per effetto di calamità naturali non risulti conseguibile il risultato previsto in convenzione.

8. Alla scadenza della concessione l'autostrada regionale torna nella disponibilità dell'ente concedente in buono stato di conservazione.

9. La Giunta regionale esercita nei confronti dei soggetti concessionari funzioni di controllo e vigilanza in relazione alla predisposizione della progettazione, alla conforme esecuzione dei lavori di costruzione dell'infrastruttura e delle opere complementari e/o correlate, al rispetto dell'impianto economico-finanziario, all'applicazione delle tariffe e complessivamente al corretto adempimento delle obbligazioni previste in convenzione, comprese le opere di compensazione e di mitigazione ambientale.

ART. 8

(Affidamento della concessione)

1. La Giunta regionale individua il soggetto concessionario mediante gara internazionale con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato delle necessarie specifiche ed analisi atte a definire compiutamente l'opera nel suo complesso e nel suo sviluppo progettuale, realizzativo e gestionale e da una valutazione economico-finanziaria correlata alla durata della concessione ed alla determinazione delle tariffe di pedaggio.

2. Con regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti da parte della Giunta regionale le modalità di formulazione degli atti di gara, i parametri per la qualificazione delle offerte, i criteri per la composizione delle commissioni aggiudicatrici, le relative modalità di funzionamento, nonché ogni altro elemento occorrente a garantire la trasparenza, correttezza e piena funzionalità della procedura di aggiudicazione.

ART. 9

(Corrispettivi concessori)

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione

un canone annuo nella misura indicata nel bando di gara. Concorrono alla composizione del canone le voci di cui all'art. 10, comma 4, lettere f) e g).

2. Il risultato economico dell'esercizio concesso è oggetto di verifica triennale a decorrere dalla terza annualità utile. Qualora dalla verifica del ciclo d'esercizio si riscontri saldo positivo tra rientro da tariffa effettivo e rientro prefigurato nell'ambito del piano economico-finanziario della concessione, lo stesso viene corrisposto dal concessionario alla Regione sino ad avvenuta restituzione della eventuale contribuzione da questa assicurata all'intervento. A restituzione avvenuta, ovvero qualora non vi sia stata partecipazione regionale, quota parte corrispondente al 50% di tale saldo è corrisposta dal concessionario alla Regione, ovvero può essere utilizzata, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, per la riduzione delle tariffe applicate sulla tratta.

3. Gli introiti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti al bilancio regionale e vengono finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità, ivi comprese quelle per il trasporto pubblico, nonché per l'inserimento e la mitigazione ambientale delle infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione.

ART. 10

(Tariffe di pedaggio)

1. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento gli importi massimi delle tariffe di pedaggio da applicarsi sulle autostrade regionali e l'adeguamento delle stesse; le tariffe ed i relativi parametri di adeguamento sono specificamente determinati per ogni autostrada regionale ed in ragione delle specificità socio-territoriali e vengono posti a base della gara per l'aggiudicazione della concessione.

2. La concessione e la relativa convenzione finanziaria di cui all'articolo 7, comma 3, definiscono, altresì, i casi e le modalità con cui le tariffe e/o la durata della concessione vengono adeguati al variare dei parametri di riferimento posti a base della concessione, ovvero al variare delle norme di riferimento.

3. Le tariffe vengono determinate con riferimento ai seguenti obiettivi:

a) consentire la più elevata percentuale di copertura del costo dell'investimento compatibile con il mercato della domanda e dell'offerta infrastrutturale;

b) garantire elevati livelli qualitativi del servizio reso dall'infrastruttura;

c) concorrere alla internalizzazione dei costi marginali ed esterni della mobilità veicolare assicurata dall'infrastruttura.

4. Concorrono alla determinazione delle tariffe, rispetto agli obiettivi di cui al comma 3:

a) l'importo complessivo di realizzazione dell'infrastruttura;

b) i livelli stimati di fruizione;

c) la durata della concessione;

d) i costi di gestione dell'infrastruttura nell'arco di durata della concessione;

e) la qualità ed il livello dei servizi che devono essere assicurati;

f) i costi marginali ed esterni ai costi di cui alle precedenti lettere, con riferimento al comma 3, lettera c), quali i costi ambientali dell'opera, gli effetti della congestione e dell'incidentalità, per un corrispettivo determinabile nella misura massima del 5% della tariffa determinata in convenzione;

g) un corrispettivo percentuale sui ricavi definito dalla Regione entro il bando di gara;

h) i proventi attesi da eventuali servizi accessori ed esterni al servizio autostradale resi in concomitanza con questo;

i) eventuali altri oneri gravanti sull'esercizio della concessione.

5. Le tariffe determinate in sede di convenzione sono soggette ad adeguamento in ragione del variare dei seguenti parametri:

a) tasso di sconto applicato all'eventuale finanziamento bancario che assiste l'intervento;

b) altri parametri determinati in sede di convenzione.

6. Il bando di gara per l'affidamento della concessione definisce l'incidenza massima dei parametri di adeguamento delle tariffe rispetto alla tariffa determinata in sede di convenzione e rispetto alle tariffe praticate su altre tratte autostradali.

Titolo IV
FINANZA DI PROGETTO

ART. 11
(Finanza di progetto)

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi infrastrutturali per la mobilità, ivi compresa la realizzazione di strade extraurbane e urbane, nonché altre infrastrutture di trasporto a pedaggio, in regime di finanza di progetto.

2. I requisiti infrastrutturali minimi che devono essere assicurati per ogni singola fattispecie sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli interventi in regime di finanza di progetto promossi dalla Regione, dalle province e dai comuni relativamente agli ambiti di rispettiva competenza.

4. Gli interventi in regime di finanza di progetto sono oggetto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di un'opera infrastrutturale e sono disciplinati da specifici contratti che vincolano committente, progettisti, consulenti, appaltatori e finanziatori dell'opera, definendo le sfere di rispettiva competenza e responsabilità.

5. La fattispecie della finanza di progetto può trovare applicazione per la realizzazione di ogni intervento:

- a) caratterizzato da preponderante interesse pubblico;
- b) chiaramente definito in sede di gara d'appalto secondo parametri tecnici e finanziari;
- c) le cui prestazioni attese siano misurabili;
- d) per il quale sia verificata la capacità di generare introiti in misura tale da prefigurare, compatibilmente con la disponibilità alla spesa dei fruitori dell'opera ed in un periodo massimo trentennale, la redditività dell'investimento richiesto al privato che ne assicura la realizzazione e gestione.

6. Gli interventi da realizzarsi in regime di finanza di progetto possono essere oggetto di finanziamento pubblico anche nelle forme e con le procedure di cui all'art. 7, comma 5.

ART. 12

(Promozione degli interventi in finanza di progetto)

1. La promozione di interventi da realizzarsi in regime di finanza di progetto consiste:

a) nello sviluppo di una proposta relativa alla realizzazione di una infrastruttura rispondente ai requisiti di cui all'articolo 11, comma 5, nella forma del progetto preliminare di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) nel caso di soggetto proponente non coincidente con l'ente interessato, consiste altresì nella sottoposizione della proposta all'amministrazione competente al fine della valutazione di fattibilità della proposta stessa.

2. Nel caso di progetto direttamente sviluppato a cura dell'amministrazione competente alla sua approvazione, il progetto stesso viene posto a base della gara per la aggiudicazione della relativa concessione, previa concertazione con le amministrazioni interessate secondo le procedure di cui all'articolo 19.

3. Nel caso di progetto proposto a cura di soggetto pubblico o privato non coincidente con l'amministrazione competente alla sua approvazione, il proponente sottopone all'amministrazione competente il progetto d'intervento contenente i documenti, gli elaborati e le analisi, specificati con la deliberazione di cui al comma 4, e provvede a rendere pubblica la proposta presentata. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della proposta, è facoltà di altri soggetti presentare proposte concorrenti, che devono essere formulate in osservanza di quanto previsto al comma 1. Entro i novanta giorni successivi al termine per la presentazione di proposte concorrenti, l'amministrazione competente esprime la propria valutazione sulla proposta e l'eventuale scelta tra quelle presentate. La proposta selezionata, integrata con gli esiti della concertazione condotta a cura dell'amministrazione competente, secondo le procedure di cui all'articolo 19, viene posta a base della gara di aggiudicazione.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

a) i documenti, elaborati ed analisi occorrenti alla definizione della proposta di cui al comma 1;

b) le modalità di formulazione del bando e di aggiudicazione delle concessioni di cui al comma 3;

c) le modalità di pubblicizzazione delle proposte di cui al comma 3;

d) le modalità per il rimborso, da parte dell'aggiudicatario al proponente il progetto assunto a base della gara, delle spese sostenute per l'elaborazione dello stesso, qualora si tratti di soggetti diversi.

ART. 13

(Incentivazione della finanza di progetto)

1. Al fine di agevolare la realizzazione di operazioni in regime di finanza di progetto, è costituito un fondo di rotazione per la copertura delle spese iniziali di verifica della fattibilità tecnico-economica dell'operazione e di predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento della relativa concessione.

2. I finanziamenti sono concessi a favore delle amministrazioni proponenti l'intervento, previa valutazione della rispondenza della proposta tecnico-economica ai parametri di cui all'art. 11, comma 5.

3. Le risorse anticipate vengono computate quale elemento di costo dell'operazione e sono restituite secondo modalità oggetto di specifico provvedimento che la Giunta regionale adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'amministrazione del fondo, il Direttore generale competente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, stipula apposita convenzione con Finlombarda; il fondo è incrementato dagli interessi maturati sugli impieghi del fondo stesso.

Titolo V

SICUREZZA STRADALE

ART. 14

(Azioni in materia di sicurezza stradale)

1. La Regione, in armonia con il Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e secondo le indicazioni dell'Osservatorio di cui all'articolo 16, promuove ed assume iniziative per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete viaria di interesse regionale.

2. L'obiettivo di cui al comma 1 viene perseguito attraverso:

a) interventi a carattere strutturale, tra i quali gli interventi atti a contenere la velocità dei veicoli e l'adeguamento della rete stradale ai parametri dettati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, volti a migliorare la sicurezza stradale, con particolare riferimento alla rimozione delle cause di incidenti stradali;

b) il conseguimento degli standard minimi di manutenzione di cui all'art. 4;

c) l'installazione e gestione di strumenti informativi, di monitoraggio e di controllo, atti a migliorare le condizioni generali e specifiche della circolazione;

d) iniziative di regolamentazione della circolazione, anche riferite a specifiche situazioni periodiche, meteorologiche o di altra origine, fatto salvo quanto disposto dall'art. 98, comma 1, lettera c) e lettera e) del d.lgs. 112/1998;

e) l'analisi dello stato delle infrastrutture, dei livelli di fruizione delle stesse, della quantità e della casistica degli incidenti stradali, nonché delle proposte e delle esperienze in materia, anche a carattere sperimentale, utili alla individuazione delle cause di incidenti stradali;

f) l'attuazione diretta, ovvero la partecipazione agli interventi promossi in attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, ivi comprese le attività attuate sul piano educativo da parte degli enti preposti.

3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), riguardano:

a) la sede stradale, intesa come superficie compresa entro i confini stradali, comprendente la carreggiata e le fasce di pertinenza;

b) i manufatti;

c) le pertinenze sia di servizio, sia di esercizio con parti-

colare riferimento agli impianti di drenaggio idrico e di illuminazione;

d) le barriere di sicurezza;

e) l'arredo, la segnaletica, i sistemi semaforici e gli altri apparati affini.

4. La Giunta regionale predispone ed approva il programma degli interventi di cui al presente titolo, nel quale sono altresì definiti i criteri, l'ammontare e le procedure di assegnazione dei relativi finanziamenti.

ART. 15

(Iniziative di sensibilizzazione ed educazione stradale)

1. La Regione promuove iniziative di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale, anche finalizzate a particolari categorie di utenti, favorendo l'iniziativa degli enti locali, delle associazioni interessate, delle università e delle scuole di ogni ordine e grado, ovvero di altri soggetti anche privati, nonché partecipando alle iniziative previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale.

2. La Regione garantisce la diffusione di informazioni sullo stato della rete stradale e della circolazione, con il concorso degli enti locali e degli enti interessati, con particolare riferimento agli Automobile Club.

3. Nell'ambito delle attività dell'Osservatorio di cui all'art. 16:

a) viene redatto e presentato il «Rapporto annuale sulla circolazione e sicurezza stradale della Regione Lombardia»;

b) vengono riconosciuti gli interventi e le iniziative anche formative per la sicurezza stradale promosse e/o realizzate dagli enti locali e dagli istituti scolastici;

c) può essere prevista la realizzazione di iniziative espositive e/o di dimostrazioni di iniziative, di proposte e di soluzioni tecniche per la sicurezza stradale;

d) si realizzano manifestazioni specificamente indirizzate alla popolazione in età giovanile.

ART. 16

(Osservatorio regionale del traffico e della sicurezza stradale)

1. La Giunta regionale assicura, attraverso le strutture della competente direzione generale, le funzioni di Osservatorio regionale del traffico e della sicurezza stradale.

2. L'Osservatorio svolge funzioni di:

a) raccolta dei dati di incidenti stradali, elaborazione ed analisi dei dati relativi alla consistenza, allo stato ed all'utilizzo delle infrastrutture viabilistiche che interessano il territorio della Lombardia, curando la definizione di idonei strumenti di raccordo informativo, monitoraggio e controllo;

b) individuazione degli assi stradali e delle situazioni infrastrutturali ad alto rischio di incidenti stradali, analisi delle relative cause e definizione degli interventi occorrenti;

c) individuazione di iniziative atte a migliorare la circolazione e diminuire i livelli di rischio;

d) raccolta ed analisi di proposte ed esperienze in materia di sicurezza del traffico e della circolazione;

e) individuazione di iniziative sperimentali;

f) elaborazione del «Rapporto annuale sulla circolazione e la sicurezza stradale della Regione Lombardia»;

g) proposta ed elaborazione di programmi di sensibilizzazione, informazione ed educazione in materia di sicurezza stradale;

h) diffusione delle informazioni raccolte ed elaborate.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, l'Osservatorio valorizza ogni esperienza e compito già svolto da altro ente o soggetto, operando nella prospettiva di una articolazione provinciale delle funzioni in coordinamento con le attività di privati, pubbliche amministrazioni, autonomie funzionali ed organi dello Stato.

ART. 17

(Pubblicità stradale)

1. La Giunta regionale provvede alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione delle tariffe per le licenze e le concessioni, nonché, nel rispetto di quanto disposto dal Codice della Strada, all'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade costituenti la rete viaria di interesse regionale.

2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla entrata in vigore della presente legge, ogni richiesta di nuova installazione o modifica di cartello stradale deve essere corredata da nota

di accreditamento regionale dell'operatore, la cui formulazione è disciplinata con deliberazione della Giunta regionale.

3. La nota di accreditamento regionale è rilasciata agli operatori che ne facciano richiesta ed è soggetta a rinnovo automatico quadrimestrale. Il rinnovo è sospeso in caso di intervenuta verifica di inadempienze o violazioni commesse dagli operatori e verbalizzate dagli enti competenti ovvero direttamente riscontrate a cura dell'Osservatorio di cui all'art. 16.

4. Modalità e durata della sospensione della nota di accreditamento e correlate procedure sanzionatorie sono definite entro la deliberazione di cui al comma 2.

Titolo VI NORME FINALI

ART. 18

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati la lettera b) del comma 115 ed il comma 117 dell'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

ART. 19

(Procedure di concertazione

inerenti ai progetti infrastrutturali)

1. Per l'acquisizione di intese, concertazioni, autorizzazioni, concessioni, nullavota o assensi comunque denominati, in ordine ai progetti infrastrutturali di carattere viabilistico, ferroviario ed intermodale di interesse regionale, è indetta conferenza di servizi. Per la disciplina della indizione, convocazione, partecipazione, modalità e tempi di svolgimento procedimentale, espressione delle volontà in seno alla conferenza di servizi, si rinvia agli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in quanto applicabili.

2. La conferenza di servizi si articola in due distinte, successive fasi, ognuna delle quali si conclude con specifica determinazione:

a) la fase preliminare verifica la fattibilità dell'intervento infrastrutturale sulla base del progetto preliminare, il quale individua la localizzazione di massima e analizza le principali caratteristiche progettuali evidenzianti, in particolare, la valenza e le ricadute sulla situazione viabilistico-infrastrutturale, ambientale, urbanistico-territoriale ed economico-sociale ed è condotta anche sulla scorta di preventive indicazioni fornite dalle amministrazioni locali; tale fase comporta la valutazione dei fattori ambientali limitatamente alla sostenibilità, alla localizzazione ed alle principali connotazioni tipologiche del progetto stesso;

b) la fase successiva comporta la valutazione conclusiva del progetto definitivo dell'intervento infrastrutturale ed assolve contestualmente agli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 (Norme in materia di impatto ambientale).

3. La Giunta regionale, a seguito delle determinazioni espresse in sede di verifica preliminare di fattibilità:

a) prende atto degli esiti della verifica di compatibilità del progetto infrastrutturale e, se positivi, vincola lo sviluppo della progettazione definitiva alle condizioni ed agli elementi espressi al fine di conseguire gli assensi sul progetto definitivo;

b) definisce l'ampiezza del corridoio di salvaguardia per ogni fattispecie infrastrutturale;

c) appone il vincolo di salvaguardia urbanistica sulle aree interne al corridoio così individuato.

4. Dalla data di pubblicazione di detta deliberazione e fino alla determinazione di conclusione della conferenza di servizi sul progetto definitivo, è operante il vincolo di salvaguardia sulle aree interessate dal corridoio: detto vincolo comporta l'inammissibilità di varianti urbanistiche volte a consentire l'edificazione nelle aree medesime e la sospensione del rilascio di concessione edilizia con riguardo alle nuove edificazioni o agli ampliamenti delle costruzioni esistenti.

5. Le indicazioni fornite in sede di verifica preliminare di fattibilità possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nella fase successiva del procedimento.

6. La fase di valutazione conclusiva del progetto verifica la corrispondenza del progetto definitivo alle condizioni indicate nella conferenza di servizi sul progetto preliminare e perviene alle determinazioni concludenti in ordine al progetto definitivo.

7. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, ad ogni effetto, le autorizzazioni, le concessioni, i nullaosta, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, a detta conferenza, produce le eventuali variazioni agli strumenti urbanistici comunali difformi ed è immediatamente esecutivo. Il provvedimento è assunto dalla Giunta regionale o dalle giunte provinciali, a decorrere dall'entrata in vigore dei rispettivi Piani territoriali di coordinamento, ai fini della determinazione delle conseguenti variazioni urbanistiche.

ART. 20
(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi in capitale previsti all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) per il 2002 e di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per il 2003.

2. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

3. All'onere complessivo di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) per gli anni 2002 e 2003, di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) per il 2002 e di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per il 2003, della dotazione finanziaria di competenza dell'U.P.B. 5.0.4.0.3.250 «Fondo speciale per spese di investimento» del bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente (voce 4.8.1.2.3.119.9640).

4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente è apportata la seguente variazione:

- alla funzione obiettivo 4.8.1. «Riorganizzazione complessiva del sistema della mobilità in Lombardia», spesa in capitale, è istituita l'U.P.B. 4.8.1.2.3.119 «Innalzamento dei livelli di sicurezza nella mobilità di persone e merci» con la dotazione finanziaria di competenza di lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) per il 2002 e di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per il 2003;

- alla funzione obiettivo 5.0.4. «Fondi», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza dell'U.P.B. 5.0.4.0.3.250 «Fondo speciale per le spese di investimento» è ridotta di lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) per il 2002 e di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per il 2003.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 4 maggio 2001

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 aprile 2001 e vistata dal commissario del governo con nota del 26 aprile 2001, prot. n. 21602/851)

[BUR2001022]

[3.2.0]

LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2001 - N. 10
Utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare
dismesso delle Aziende sanitarie

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

ART. 1
(Finalità)

1. La Regione Lombardia, fatte salve l'autonomia gestionale e le procedure di contabilità generale delle Aziende sanitarie, coordina e promuove l'utilizzo all'estero con priorità verso i Paesi in via di sviluppo, ai fini umanitari, del patrimonio mobiliare dismesso dalle Aziende sanitarie lombarde ai sensi dell'articolo 130 della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106 (Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilità e l'amministrazione del patrimonio in materia di servizi e di competenza delle unità socio sanitarie locali (U.S.S.L.), nonché, mediante eventuale convenzione, del patrimonio mobiliare dismesso da parte delle strutture sanitarie private accreditate ai sensi della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) operanti sul territorio lombardo.

ART. 2
(Procedimento)

1. All'inizio di ogni esercizio finanziario la Giunta regionale, tramite la struttura competente in materia di cooperazione internazionale, acquisisce l'elenco dei beni dismessi dalle aziende sanitarie locali (A.S.L.), dalle aziende ospedaliere (A.O.) e dalle strutture sanitarie private accreditate contenente, altresì, una sommaria descrizione degli stessi e procede alla sua pubblicizzazione, curandone l'aggiornamento almeno trimestrale, sulla base delle segnalazioni delle A.S.L., delle A.O. e delle strutture sanitarie private accreditate.

2. Le A.S.L., le A.O. e le strutture sanitarie private accreditate conservano tali beni per quattro mesi dalla trasmissione dell'elenco alla regione o dall'iscrizione successiva.

3. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 presentano alla struttura di cui al comma 1 apposita richiesta accompagnata da una dichiarazione circa l'utilizzo e la destinazione dei beni.

4. La struttura di cui al comma 1 e la struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria esaminano le richieste pervenute e, sulla base dell'eventuale emergenza di carattere umanitario, della coerenza con i progetti regionali di cooperazione in corso, nonché dell'ordine di presentazione, comunicano l'esito alla struttura sanitaria interessata e al soggetto richiedente entro sessanta giorni.

5. La struttura sanitaria interessata procede all'assegnazione dei beni gratuitamente con le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti. I soggetti assegnatari sono tenuti a documentare alla struttura regionale di cui al comma 1 l'avvenuta consegna del bene.

6. Decorso il termine previsto dal comma 2 senza che sia pervenuta valida richiesta dei beni inseriti in elenco, le strutture sanitarie interessate procedono allo smaltimento degli stessi sulla base della legislazione vigente.

7. Le modalità e le spese di prelievo e di trasporto sono a carico del soggetto richiedente.

8. La Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente in materia una relazione trimestrale sulla utilizzazione dei beni di cui alla presente legge.

ART. 3
(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare richiesta per l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 1:

- a) il Comitato regionale e i comitati provinciali della Croce Rossa Italiana;
- b) la Caritas nelle sue articolazioni diocesane;
- c) organizzazioni non governative idonee ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova

disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) operanti sul territorio regionale.

ART. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 7 maggio 2001

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 aprile 2001 e vistata dal commissario del governo con nota del 3 maggio 2001, prot. n. 20702/900)